

Il presente prodotto è distribuito da Poste Italiane S.p.A.
- Società con socio unico - Patrimonio BancoPosta

Offerta al pubblico di

Programma Garantito **Top5 Edizione II**

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Index Linked
(codice prodotto 03078)

- **Condizioni di Assicurazione**

Le Condizioni di Assicurazione relative al Contratto devono essere consegnate all'Investitore-
Contraente, prima della sottoscrizione del Contratto.

programmagarantito top5 edizione II

Il Gruppo Assicurativo Poste Vita è lieto di invitarvi a casa vostra.

(Non è necessario confermare.)

**VI ASPETTIAMO ONLINE NELLA NUOVA AREA RISERVATA INTERAMENTE DEDICATA A VOI,
UNO SPAZIO DOVE UTILIZZARE NUMEROSI STRUMENTI INNOVATIVI.**

Nella nuova area riservata potete:



Verificare la vostra posizione assicurativa.



Accedere all'archivio della corrispondenza.



Controllare lo stato delle pratiche, **ricevere** aggiornamenti sull'evoluzione del piano, **misurare** il premio versato e il capitale maturato.



Trovare le news più interessanti per il vostro profilo.

Ottenere l'accesso all'**Area Clienti** e agli strumenti dedicati è semplice: basta registrarsi su **www.postevita.it** o **www.poste-assicura.it**.

Con una semplice connessione a internet, potrete accedere alla vostra posizione assicurativa **24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

VENITE A SCOPRIRE LA VOSTRA AREA RISERVATA: È SEMPLICE, VELOCE E CONVIENE.

Per ogni ulteriore informazione potete contattare il nostro Numero Verde
800.316.181

Indice

Condizioni di Assicurazione	PAG.	1/12
Art. 1 Caratteristiche del Contratto	PAG.	1/12
Art. 2 Premio.....	PAG.	2/12
Art. 3 Durata del Contratto.....	PAG.	2/12
Art. 4 Conclusione del Contratto ed entrata in vigore.....	PAG.	2/12
Art. 5 Diritto di recesso	PAG.	2/12
Art. 6 Prestazioni periodiche ed alla scadenza del Contratto	PAG.	3/12
Art. 7 Prestazioni in caso di riscatto anticipato del Contratto	PAG.	4/12
Art. 8 Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato	PAG.	5/12
8.1 Coperture assicurative complementari in caso di decesso a seguito di infortunio o incidente stradale	PAG.	5/12
8.2 Esclusioni	PAG.	5/12
Art. 9 Opzioni Contrattuali	PAG.	6/12
Art. 10 I costi del Contratto	PAG.	6/12
Art. 11 Obblighi di comunicazioni da fare a Poste Vita S.p.A. in caso di decesso dell'Assicurato	PAG.	6/12
Art. 12 Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni	PAG.	7/12
Art. 13 Modalità di pagamento delle prestazioni.....	PAG.	8/12
Art. 14 Termini di Prescrizione.....	PAG.	8/12
Art. 15 Beneficiari delle Prestazioni in caso di vita o di morte dell'Assicurato.....	PAG.	8/12
Art. 16 Cessione del Contratto	PAG.	9/12
Art. 17 Pegno e Vincolo del Contratto	PAG.	9/12
Art. 18 Informazioni a disposizione degli Investitori-Contraenti.....	PAG.	9/12
18.1 Pubblicazione del valore dell'Indice, del tasso interno di rendimento lordo dei titoli di riferimento BTP e del Valore di Riscatto	PAG.	9/12
18.2 Informativa in corso di Contratto.....	PAG.	10/12
18.3 Obblighi di rendicontazione	PAG.	10/12
Art. 19 Reclami, richieste di informazioni, gestione del Contratto	PAG.	10/12
Art. 20 Regime Fiscale	PAG.	11/12
Art. 21 Foro Competente e procedura di mediazione.....	PAG.	11/12
Art. 22 Rinvio.....	PAG.	12/12
Informativa ai sensi dell'Art. 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196	PAG.	1/3

Condizioni di Assicurazione

Programma Garantito Top5 Edizione II

PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO INDEX LINKED

Le definizioni utilizzate nelle presenti Condizioni di Assicurazione, e non altrimenti definite, sono riportate nella Scheda Sintetica e nel Glossario contenuto nell'Appendice al Prospetto d'offerta. Per ulteriori informazioni sul Contratto, si rimanda al Prospetto d'offerta.

Art. 1 Caratteristiche del Contratto

Programma Garantito Top5 Edizione II è un Contratto di assicurazione sulla vita, in forma mista a premio unico (tariffa 03078) (il **Contratto**) con prestazioni volte a correlare il valore del capitale a scadenza, o al momento del riscatto, all'andamento dell'indice azionario EURO STOXX 50® (Price) Index (di seguito, l'**Indice**).

L'età assicurativa dell'Investitore-Contraente e dell'Assicurato, nel momento in cui viene stipulato il contratto di assicurazione, non deve essere superiore ad anni 73.

Per una descrizione dettagliata dell'Indice si rinvia al Prospetto d'offerta, Parte I, Sezione B.1), e a quanto indicato nei successivi articoli delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Il Contratto prevede,

- la maturazione a favore del Beneficiario designato dall'Investitore-Contraente, a condizione che l'Assicurato sia in vita, dei seguenti importi:

- in data 5 agosto 2013, un importo fisso (il **Primo Importo Fisso**), ottenuto moltiplicando il Premio Nominale per la percentuale del **5%**;
- in data 5 agosto 2014, un importo fisso (il **Secondo Importo Fisso**), ottenuto moltiplicando il Premio Nominale per la percentuale del **5%**;
- in data 4 agosto 2015, un importo fisso (il **Terzo Importo Fisso**), ottenuto moltiplicando il Premio Nominale per la percentuale del **5%**;
- in data 3 agosto 2016, un importo fisso (il **Quarto Importo Fisso**), ottenuto moltiplicando il Premio Nominale per la percentuale del **5%**;
- in data 3 agosto 2017, un importo fisso (il **Quinto Importo Fisso**), ottenuto moltiplicando il Premio Nominale per la percentuale del **5%**;

(ciascuno anche l'**Importo Fisso**, e, congiuntamente, gli **Importi Fissi**);

- alla scadenza del Contratto, la liquidazione all'Assicurato, a condizione che l'Assicurato sia in vita, di un importo pari al Premio Nominale maggiorato di un eventuale importo aleatorio (l'**Importo Aleatorio**), calcolato sul Premio Nominale, collegato all'andamento dell'Indice quale parametro di riferimento del Contratto, come meglio illustrato al successivo Art. 6, nonché nel Prospetto d'offerta, Parte I, Sezione B.2);

- in caso di decesso dell'Assicurato, la liquidazione di un importo, in favore dei Beneficiari caso morte, pari al maggior valore tra il Premio Versato e il Valore di Riscatto.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato in corso di Contratto avvenga a seguito di infortunio, Poste Vita S.p.A. liquiderà ai Beneficiari designati, in aggiunta all'importo previsto in caso di decesso, un importo pari al Premio Versato.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga a seguito di incidente stradale, Poste Vita S.p.A. liquiderà ai Beneficiari designati, in aggiunta all'importo previsto in caso di decesso, un importo pari al doppio del Premio Versato.

Le suddette coperture assicurative complementari sono operanti anche se la morte si verifica entro un anno dalla data dell'infortunio, purché questo ne sia la causa diretta ed esclusiva.

Si rinvia al successivo Art. 8.2 (Esclusioni) per il dettaglio dei casi in cui le coperture assicurative

complementari non operano.

Il Contratto prevede, a condizione che l'Assicurato sia in vita, la garanzia da parte di Poste Vita S.p.A. di corresponsione degli Importi Fissi, nonché dell'eventuale Importo Aleatorio e del Premio Nominale alla scadenza. Il Contratto prevede, inoltre, la garanzia da parte di Poste Vita S.p.A. di corresponsione del Valore di Riscatto (che, come indicato al successivo Art. 7, potrebbe essere inferiore al Premio Versato Netto), in caso di esercizio del diritto di riscatto da parte dell'Investitore-Contraente, e in caso di premorienza dell'Assicurato, di un importo pari al maggiore tra il Premio Versato e il Valore di Riscatto, incrementato di un importo pari al Premio Versato nel caso di decesso a seguito di infortunio, e al doppio del Premio Versato nel caso di decesso a seguito di incidente stradale, come meglio illustrato al successivo Art. 8.

Art. 2 Premio

Le prestazioni previste nel Contratto sono fornite a fronte del pagamento, da parte dell'Investitore-Contraente, di un premio unico, che deve essere corrisposto in unica soluzione, alla Data Decorrenza del Contratto. L'ammontare minimo del premio è pari ad Euro 1.500,00. Non sono previsti versamenti successivi.

La parte di premio destinata alle coperture assicurative complementari previste in caso di decesso a seguito di infortunio o incidente stradale è soggetta ad un'imposta del 2,5% (**l'Imposta sulle Assicurazioni**).

Per il periodo compreso tra la Data Decorrenza (esclusa) e la Data Iniziale (inclusa) sono riconosciuti all'Investitore-Contraente interessi calcolati sul Premio Versato Netto (come di seguito definito), in base ad un tasso annuo semplice dello **0,25%** (corrispondente al tasso d'interesse del conto BancoPosta Più riconosciuto alla clientela retail, alla data di redazione del presente Prospetto d'offerta, 20 giugno 2012), utilizzando la convenzione "Act / 365" (c.d. "day count fraction") relativa alla frazione di anno di pertinenza (**gli Interessi sul Premio Versato Netto**).

Premio Versato Netto: indica il Premio Versato al netto dell'Imposta sulle Assicurazioni.

Premio Nominale: indica il Premio Versato Netto maggiorato degli Interessi sul Premio Versato Netto.

Il pagamento del premio può essere effettuato esclusivamente tramite addebito sul Conto BancoPosta, sul Libretto di Risparmio Postale, o tramite assegno circolare o assegno bancario, secondo le vigenti disposizioni di BancoPosta.

Art. 3 Durata del Contratto

Il Contratto ha una durata che va dalla data di sottoscrizione (**Data Decorrenza**) al 1 febbraio 2019 (**Data Scadenza**). La durata è quindi compresa tra i 6 anni, 4 mesi, 2 giorni e i 6 anni, 6 mesi, 9 giorni a seconda della data di sottoscrizione del Contratto.

Il collegamento delle prestazioni del Contratto all'Indice decorre dal 9 ottobre 2012 (**Data Iniziale**).

Per il periodo compreso tra la Data Decorrenza (esclusa) e la Data Iniziale (inclusa) sono riconosciuti all'Investitore-Contraente gli Interessi sul Premio Versato Netto.

Art. 4 Conclusione del Contratto ed entrata in vigore

Il Contratto viene sottoscritto presso gli Uffici Postali abilitati di Poste Italiane S.p.A. - società con socio unico - Patrimonio BancoPosta, distribuiti su tutto il territorio italiano, mediante sottoscrizione del documento di polizza (il **Documento di Polizza**).

Non è previsto il modulo di proposta.

Il Contratto è concluso nel momento in cui il Documento di Polizza firmato da Poste Vita S.p.A. viene sottoscritto dall'Investitore-Contraente. L'assicurazione entra in vigore a condizione che sia stato pagato il premio alle ore 24:00 della Data Decorrenza indicata in polizza.

Si rinvia al Prospetto d'offerta, Parte I, Sezione D), per le informazioni di dettaglio circa la modalità di sottoscrizione.

Art. 5 Diritto di recesso

L'Investitore-Contraente ha facoltà di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla Data Decorrenza del Contratto. La volontà di recedere deve essere comunicata a Poste Vita S.p.A. tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale devono essere allegati tutti i documenti indicati al successivo Art. 12,

ed indirizzata al seguente recapito:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

A seguito del recesso, le parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto a partire dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio. Poste Vita S.p.A. è tenuta al rimborso dell'intero Premio Versato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e relativa documentazione completa, come indicata al successivo Art. 12.

Art. 6 Prestazioni periodiche ed alla scadenza del Contratto

Prestazioni periodiche

Il Contratto prevede la maturazione a favore del Beneficiario designato dall'Investitore-Contraente, a condizione che l'Assicurato sia in vita:

- in data 5 agosto 2013, del Primo Importo Fisso, ottenuto moltiplicando il Premio Nominale per la percentuale del **5%**;
- in data 5 agosto 2014, del Secondo Importo Fisso, ottenuto moltiplicando il Premio Nominale per la percentuale del **5%**;
- in data 4 agosto 2015, del Terzo Importo Fisso, ottenuto moltiplicando il Premio Nominale per la percentuale del **5%**;
- in data 3 agosto 2016, del Quarto Importo Fisso, ottenuto moltiplicando il Premio Nominale per la percentuale del **5%**;
- in data 3 agosto 2017, del Quinto Importo Fisso, ottenuto moltiplicando il Premio Nominale per la percentuale del **5%**.

Prestazioni a scadenza

Alla scadenza del Contratto sarà liquidato all'Assicurato, a condizione che l'Assicurato sia in vita, un importo pari al Premio Nominale maggiorato dell'eventuale Importo Aleatorio (**l'Importo Aleatorio**).

L'Importo Aleatorio è ottenuto moltiplicando il Premio Nominale per un rendimento pari:

- al 26,85% della Variazione percentuale dell'Indice, se la Variazione percentuale dell'Indice è positiva;
- a 0%, se la Variazione percentuale dell'Indice è negativa o nulla.

Variazione percentuale dell'Indice: indica la differenza tra il Valore Finale dell'Indice e il Valore Iniziale dell'Indice, divisa per il Valore Iniziale dell'Indice.

Valore Iniziale dell'Indice: indica il valore di chiusura dell'Indice rilevato il 9 ottobre 2012 (la **Data di Rilevazione Iniziale**).

Valore Finale dell'Indice: è pari alla media aritmetica dei valori di chiusura dell'Indice rilevati nei quattro giorni riportati nella tabella sottostante (le **Date di Rilevazione Finale**).

Date di Rilevazione Finale
11/01/2019
14/01/2019
15/01/2019
16/01/2019

Il pagamento degli Importi Fissi nonché delle prestazioni a scadenza sarà effettuato nei termini previsti all'Art. 13 delle presenti Condizioni Contrattuali.

Art. 7 Prestazioni in caso di riscatto anticipato del Contratto

Trascorso il termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso, l'Investitore-Contraente può in qualunque momento esercitare il diritto di riscatto totale del Contratto fino al 10 gennaio 2019, purché l'Assicurato sia in vita. Nel caso in cui la richiesta di riscatto pervenga dopo il 10 gennaio 2019 l'Investitore-Contraente riceverà la somma prevista alla scadenza del Contratto, secondo le modalità di cui al successivo Art. 13.

L'ammontare rimborsato in caso di riscatto (**Valore di Riscatto**) sarà determinato dalla somma dei seguenti importi:

- a) il Primo Importo Fisso, se non ancora maturato alla data in cui la richiesta di riscatto perviene a Poste Vita S.p.A., scontato finanziariamente per la durata residua al 1 agosto 2013 applicando un tasso equivalente al tasso interno di rendimento lordo del titolo di riferimento BTP 4,25% 1 agosto 2013 (ISIN: IT0003472336) relativo alla Data di Valorizzazione precedente alla data in cui la richiesta di riscatto perviene a Poste Vita S.p.A., aumentato di 0,50%;
- b) il Secondo Importo Fisso, se non ancora maturato alla data in cui la richiesta di riscatto perviene a Poste Vita S.p.A., scontato finanziariamente per la durata residua al 1 agosto 2014 applicando un tasso equivalente al tasso interno di rendimento lordo del titolo di riferimento BTP 4,25% 1 agosto 2014 (ISIN: IT0003618383) relativo alla Data di Valorizzazione precedente alla data in cui la richiesta di riscatto perviene a Poste Vita S.p.A., aumentato di 0,50%;
- c) il Terzo Importo Fisso, se non ancora maturato alla data in cui la richiesta di riscatto perviene a Poste Vita S.p.A., scontato finanziariamente per la durata residua al 1 agosto 2015 applicando un tasso equivalente al tasso interno di rendimento lordo del titolo di riferimento BTP 3,75% 1 agosto 2015 (ISIN: IT0003844534) relativo alla Data di Valorizzazione precedente alla data in cui la richiesta di riscatto perviene a Poste Vita S.p.A., aumentato di 0,50%;
- d) il Quarto Importo Fisso, se non ancora maturato alla data in cui la richiesta di riscatto perviene a Poste Vita S.p.A., scontato finanziariamente per la durata residua al 1 agosto 2016 applicando un tasso equivalente al tasso interno di rendimento lordo del titolo di riferimento BTP 3,75% 1 agosto 2016 (ISIN: IT0004019581) relativo alla Data di Valorizzazione precedente alla data in cui la richiesta di riscatto perviene a Poste Vita S.p.A., aumentato di 0,50%;
- e) il Quinto Importo Fisso, se non ancora maturato alla data in cui la richiesta di riscatto perviene a Poste Vita S.p.A., scontato finanziariamente per la durata residua al 1 agosto 2017 applicando un tasso equivalente al tasso interno di rendimento lordo del titolo di riferimento BTP 5,25% 1 agosto 2017 (ISIN: IT0003242747) relativo alla Data di Valorizzazione precedente alla data in cui la richiesta di riscatto perviene a Poste Vita S.p.A., aumentato di 0,50%;
- f) il Premio Nominale scontato finanziariamente per la durata residua al 1 febbraio 2019 applicando un tasso equivalente al tasso interno di rendimento lordo del titolo di riferimento BTP 4,25% 1 febbraio 2019 (ISIN: IT0003493258) relativo alla Data di Valorizzazione precedente alla data in cui la richiesta di riscatto perviene a Poste Vita S.p.A., aumentato di 0,50%;
- g) il Premio Nominale moltiplicato per un rendimento pari:
 - al 24,17% della Variazione percentuale dell'Indice al Riscatto, se la Variazione percentuale dell'Indice al Riscatto è positiva;
 - a 0%, se la Variazione percentuale dell'Indice al Riscatto è negativa o nulla.

Variazione percentuale dell'Indice al Riscatto: indica la differenza tra il Valore dell'Indice al Riscatto e il Valore Iniziale dell'Indice, divisa per il Valore Iniziale dell'Indice.

Valore dell'Indice al Riscatto: indica il valore di chiusura dell'Indice rilevato nella Data di Valorizzazione precedente alla data in cui la richiesta di riscatto perviene a Poste Vita S.p.A.

Data di Valorizzazione: indica ogni mercoledì (a partire dal 22 agosto 2012) o nell'ipotesi in cui tale giorno

non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Giorno Lavorativo indica:

- qualunque giorno in cui lo sponsor dell'Indice pubblica il livello dell'Indice e la Borsa Correlata è aperta alle contrattazioni durante le regolari sessioni di negoziazione, e
- qualunque giorno in cui la Borsa Italiana è aperta alle contrattazioni durante le regolari sessioni di negoziazione.

In caso di esercizio del diritto di riscatto prima dell' 11 ottobre 2012, il Valore di Riscatto sarà determinato solamente come somma degli importi di cui ai punti a), b), c), d), e) e f) e per Giorno Lavorativo si intende esclusivamente qualunque giorno in cui la Borsa Italiana è aperta alle contrattazioni durante le regolari sessioni di negoziazione.

Non è consentito il riscatto parziale del Contratto.

Pur non applicando Poste Vita S.p.A. alcuna penalizzazione all'operazione di riscatto, il meccanismo di calcolo del Valore di Riscatto, i tassi utilizzati e lo spread dello 0,50% possono essere tali da non consentire, durante la vita del Contratto, la restituzione di un ammontare pari al Premio Versato Netto.

Si rinvia per le esemplificazioni dei costi impliciti di riscatto alla Scheda Sintetica a pagina 5/14. Si rinvia al Prospetto d'offerta, Parte I, Sezione D), per le informazioni circa le modalità di riscatto.

Art. 8 Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

Il rischio di decesso è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato in corso di Contratto, Poste Vita S.p.A. liquiderà ai Beneficiari designati un capitale pari al maggior valore tra:

- il Premio Versato;
- il Valore di Riscatto, determinato ai sensi del precedente Art. 7 con riferimento alla data in cui la richiesta di liquidazione della prestazione in caso di decesso perviene a Poste Vita S.p.A.

Qualora la richiesta di liquidazione arrivi a Poste Vita S.p.A. prima del 9 ottobre 2012, sarà corrisposto ai Beneficiari il Premio Versato.

8.1 Coperture assicurative complementari in caso di decesso a seguito di infortunio o incidente stradale

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato in corso di Contratto avvenga a seguito di:

- infortunio, Poste Vita S.p.A. liquiderà ai Beneficiari designati, in aggiunta all'importo previsto in caso di decesso, un importo pari al Premio Versato;
- incidente stradale, Poste Vita S.p.A. liquiderà ai Beneficiari designati, in aggiunta all'importo previsto in caso di decesso, un importo pari al doppio del Premio Versato.

Le coperture assicurative complementari sono operanti dalle ore 24:00 della Data Decorrenza indicata in polizza. Le stesse sono, altresì, operanti anche se la morte si verifica entro un anno dalla data dell'infortunio, purché questo ne sia la causa diretta ed esclusiva.

Ai fini delle garanzie aggiuntive previste a copertura del rischio di morte da infortunio o incidente stradale, è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell'Assicurato. È considerato infortunio conseguente ad incidente stradale quello causato dalla circolazione di veicoli con o senza guida di rotaie, su strade di uso pubblico o su aree anche private.

8.2 Esclusioni

Le coperture assicurative complementari non operano qualora il decesso sia provocato da:

- fatti di guerra, insurrezione generale, occupazione militare ed invasione;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

- delitti dolosi compiuti dall'Investitore-Contraente o dai Beneficiari;
- delitti dolosi compiuti dall'Assicurato;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a tumulti popolari, sommosse, delitti violenti in genere;
- abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
- ubriachezza accertata;
- suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
- tutte le conseguenze, dirette o indirette, risultanti da un infortunio verificatosi antecedentemente alla data di decorrenza della polizza;
- pratica di sport aerei, paracadutismo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci alpinismo, bob, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, guidoslitta, immersioni con respiratore, speleologia;
- pratica di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale principale o secondaria;
- uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se si viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.

Inoltre, non è operativa la garanzia in caso di decesso per incidente stradale se il decesso è diretta conseguenza di una delle seguenti attività professionali esercitate dall'Assicurato:

- autista addetto alla guida di autotreni, autocarri, autofurgoni e autopullman;
- macchinista;
- guidatore di macchine agricole, di macchine operatrici;
- operaio addetto alla manutenzione stradale.

In tali casi, e salvo quanto previsto al precedente paragrafo, resta operante la copertura assicurativa complementare conseguente ad infortunio.

Art. 9 Opzioni Contrattuali

Non previste.

Art. 10 I costi del Contratto

Il Contratto prevede, a fronte dei servizi prestati da Poste Vita S.p.A., costi di caricamento pari al **5,40%** del Premio Nominale (i **Costi di Caricamento**) determinati alla data del 20 giugno 2012 in relazione all'acquisizione delle attività poste a copertura delle riserve tecniche del Contratto, costituite da una componente obbligazionaria e una componente derivativa.

Si precisa che le prestazioni dovute da Poste Vita S.p.A. ai sensi del Contratto sono in ogni caso calcolate con riferimento al Premio Nominale, ad eccezione delle prestazioni previste in caso di decesso per le quali si fa riferimento anche al Premio Versato.

Il Contratto prevede costi delle coperture assicurative pari allo **0,80%** del Premio Versato Netto (i **Costi delle Coperture Assicurative**), così suddivisi:

- **0,50%** del Premio Versato Netto, applicati al fine di costituire le riserve necessarie per la copertura assicurativa in caso di decesso (integrazione fino al Premio Versato);
- **0,30%** del Premio Versato Netto, applicati al fine di costituire le riserve necessarie per le coperture assicurative complementari previste in caso di decesso a seguito di infortunio (corresponsione di un capitale aggiuntivo equivalente al Premio Versato) o a seguito di incidente stradale (corresponsione di un capitale aggiuntivo pari al doppio del Premio Versato).

Si rinvia al Prospetto d'offerta, Parte I, Sezione C), per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale.

Art. 11 Obblighi di comunicazioni da fare a Poste Vita S.p.A. in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato i Beneficiari designati devono dare immediata comunicazione dell'accaduto a Poste Vita S.p.A. tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In base all'Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro due anni da quando si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda.

Per la documentazione da allegare vedere il successivo Art. 12.

Art. 12 Documentazione da consegnare a Poste Vita S.p.A. per la liquidazione delle prestazioni

Relativamente alla liquidazione delle prestazioni dedotte in Contratto, l'Investitore-Contraente, l'Assicurato e/o il Beneficiario, a seconda dei casi, possono:

- recarsi presso l'Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata assistenza, per presentare la richiesta, ovvero
- inviare preventivamente, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Liquidazioni Vita
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

i documenti di seguito elencati, per ciascuna prestazione, al fine di consentire la verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e l'individuazione degli aventi diritto:

- **in caso di recesso**, l'Investitore-Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A. (Ufficio Gestione Operativa Portafoglio) la richiesta firmata di pagamento corredata da:
 - a) originale del Documento di Polizza;
 - b) eventuali appendici;
- **a scadenza**, l'Assicurato deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta firmata di pagamento corredata da:
 - a) firma dell'Investitore-Contraente se persona diversa;
 - b) originale del Documento di Polizza;
 - c) eventuali appendici;
- **in caso di riscatto**, l'Investitore-Contraente deve inviare a Poste Vita S.p.A. la richiesta firmata di pagamento corredata da:
 - a) certificato di esistenza in vita dell'Assicurato ovvero, firma dell'Assicurato in calce alla richiesta di pagamento;
 - b) originale del Documento di Polizza;
 - c) eventuali appendici;
- **in caso di decesso dell'Assicurato**, i Beneficiari caso morte designati devono inviare a Poste Vita S.p.A.:
 - a) richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari e dall'Investitore-Contraente, se diverso dall'Assicurato;
 - b) originale del Documento di Polizza;
 - c) eventuali appendici;
 - d) certificato di morte dell'Assicurato;
 - e) atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato.
 Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall'atto notorio dovrà risultare l'elenco di tutti i predetti eredi con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, dello stato civile e della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l'Assicurato e con l'esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla morte dell'Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione;
 - f) decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta, nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci;
 - g) copia di un documento identificativo e del codice fiscale per ogni Beneficiario.

Inoltre, se il decesso è avvenuto:

- **per infortunio:**
 - h) denuncia contenente la descrizione dell'evento con indicazione del luogo, giorno, ora e delle cause che l'hanno determinato;
 - i) copia del referto autoptico e dell'esame alcolimetrico (in caso di mancata disposizione da parte dell'Autorità competente allegare documento attestante la mancata esecuzione);
 - j) verbale dell'Autorità competente che ha rilevato la dinamica del sinistro e, qualora richiesto da Poste Vita S.p.A., estratto del registro degli atti penali recante l'indicazione dell'ipotesi di reato per la quale sia stato richiesto il rinvio a giudizio di persona coinvolta nel sinistro;
 - k) eventuale decreto di archiviazione.
- **per incidente stradale:**

- l) verbale dell'Autorità intervenuta che ha rilevato la dinamica dell'incidente stradale;
- m) copia del referto autoptico e dell'esame alcolimetrico (in caso di mancata disposizione da parte dell'Autorità competente allegare documento attestante la mancata esecuzione).

Poste Vita S.p.A. si riserva di richiedere l'eventuale ulteriore documentazione necessaria all'istruzione della pratica di liquidazione.

Art. 13 Modalità di pagamento delle prestazioni

Ai fini della liquidazione delle prestazioni, Poste Vita S.p.A. eseguirà i pagamenti entro:

- **30 giorni in caso di recesso, decesso e scadenza;**
- **20 giorni in caso di riscatto,**

dal ricevimento presso la propria sede, della documentazione completa sopra elencata.

Ai fini della liquidazione, la documentazione dovrà essere completa e debitamente predisposta.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Gli importi calcolati da Poste Vita S.p.A., secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione e nel Prospetto, ai fini della liquidazione delle prestazioni in caso di riscatto, decesso o scadenza del Contratto non subiscono variazioni dalla data di calcolo sino alla data effettiva di liquidazione.

I pagamenti verranno effettuati da Poste Vita S.p.A., tramite accredito su conto BancoPosta o Libretto di Risparmio Postale, o tramite bonifico su conto corrente bancario nazionale secondo le indicazioni dell'Investitore-Contraente, ovvero con assegno postale, agli aventi diritto secondo le indicazioni dell'Investitore-Contraente, salvo il caso di decesso dell'Assicurato, per il quale è previsto esclusivamente il pagamento con assegno postale inviato presso l'Ufficio Postale indicato dagli aventi diritto.

Il pagamento degli Importi Fissi sarà effettuato da Poste Vita S.p.A., a condizione che l'Assicurato sia in vita, mediante accredito sul Conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, intestato al Beneficiario indicato dall'Investitore-Contraente all'atto della sottoscrizione del Contratto.

L'Investitore-Contraente può in qualunque momento modificare il Beneficiario degli Importi Fissi a condizione che il nuovo Beneficiario sia comunque titolare di un Conto BancoPosta o di un Libretto di Risparmio Postale.

Poste Vita S.p.A. eseguirà il pagamento degli Importi Fissi entro 7 giorni lavorativi dalla data di maturazione del diritto.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario designato dall'Investitore-Contraente.

Art. 14 Termini di Prescrizione

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione, se non esercitati, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui il diritto si fonda.

Qualora l'Investitore-Contraente o gli altri aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi saranno devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie così come disposto dalla Legge n. 266/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15 Beneficiari delle Prestazioni in caso di vita o di morte dell'Assicurato

Alla scadenza del Contratto il Beneficiario della liquidazione della prestazione maturata, se in vita, è l'Assicurato stesso.

L'Investitore-Contraente designa il Beneficiario dell'Importo Fisso e può, in qualsiasi momento, modificare tale designazione. La modifica del Beneficiario, deve essere comunicata per iscritto a Poste Vita S.p.A., tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Investitore-Contraente designa i Beneficiari caso morte e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari caso morte non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (Art. 1921 del Codice Civile):

- a) dopo che l'Investitore-Contraente ed i Beneficiari caso morte abbiano dichiarato per iscritto a Poste Vita S.p.A., rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- b) dagli eredi, dopo la morte dell'Investitore-Contraente;
- c) dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari caso morte abbiano comunicato per iscritto a Poste Vita S.p.A. di volersi avvalere del beneficio.

Ove si verifichi uno dei casi di cui sopra, il riscatto, pegno o vincolo del Contratto richiedono il consenso scritto dei Beneficiari caso morte.

La designazione dei Beneficiari caso morte e l'eventuale revoca o modifica degli stessi devono essere comunicate per iscritto a Poste Vita S.p.A., tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La designazione e l'eventuale revoca o modifica dei Beneficiari caso morte possono essere disposte anche per testamento.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 16 Cessione del Contratto

L'Investitore-Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente Contratto, secondo quanto disposto dall'Art. 1406 del Codice Civile.

La richiesta dovrà essere sottoscritta dall'Investitore-Contraente cedente e dall'Investitore-Contraente cessionario presso un Ufficio Postale, previa identificazione ai fini della vigente normativa antiriciclaggio (Legge 197/91, e successive modificazioni, e D. Lgs. 231/07), ed inviata a Poste Vita S.p.A., tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

Poste Vita S.p.A. provvederà ad inviare una comunicazione di accettazione della cessione del Contratto, sia all'Investitore-Contraente cedente che all'Investitore-Contraente cessionario. Poste Vita S.p.A. può opporre all'Investitore-Contraente cessionario tutte le eccezioni derivanti dal Contratto ai sensi dell'Art. 1409 del Codice Civile.

In caso di decesso dell'Investitore-Contraente, a condizione che quest'ultimo sia persona diversa dall'Assicurato, il Contratto s'intenderà trasferito in capo all'Assicurato.

Art. 17 Pegno e Vincolo del Contratto

L'Investitore-Contraente può dare in pegno i crediti derivanti dal Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favore di terzi.

Poste Vita S.p.A. effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo su apposita appendice del Documento di Polizza, previo invio da parte dell'Investitore-Contraente a Poste Vita S.p.A. della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, firmata dall'Investitore-Contraente e, laddove esistente, dai Beneficiari caso morte la cui designazione sia irrevocabile. Il creditore pignoratorio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere da Poste Vita S.p.A. il pagamento dei crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dall'Investitore-Contraente e, laddove esistente, dai Beneficiari caso morte la cui designazione sia irrevocabile. Poste Vita S.p.A. può opporre al creditore pignoratorio, o al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo, le eccezioni derivanti dal Contratto nei confronti dell'Investitore-Contraente.

Art. 18 Informazioni a disposizione degli Investitori-Contraenti

18.1 Pubblicazione del valore dell'Indice, del tasso interno di rendimento lordo dei titoli di riferimento BTP e del Valore di Riscatto

Il valore dell'Indice è determinato dallo sponsor STOXX Limited, sulla base dei valori di chiusura giornalieri delle azioni di riferimento che compongono l'Indice stesso e pubblicato sul sito internet dello sponsor: www.stoxx.com. Il valore dell'Indice può essere reperito giornalmente su almeno un quotidiano finanziario (attualmente "Il Sole 24 ORE" e "MF"); tale valore non vincola tuttavia in alcun modo la determinazione della prestazione a scadenza e del Valore di Riscatto, che saranno calcolati utilizzando i valori ufficiali di chiusura pubblicati sul sito dello sponsor.

Il valore del tasso interno di rendimento lordo del titolo di riferimento BTP è determinato sulla base del prezzo ufficiale del titolo di riferimento BTP sul mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di stato (MOT), pubblicato sul sito internet della Borsa Italiana: www.borsaitaliana.it (sezione Obbligazioni > MOT

> BTP). Il tasso interno di rendimento lordo può essere reperito giornalmente su almeno un quotidiano finanziario (attualmente "Il Sole 24 ORE" e "MF"); tale valore non vincola tuttavia in alcun modo la determinazione del Valore di Riscatto, che sarà calcolato utilizzando i valori ufficiali pubblicati sul sito suddetto. Il Valore di Riscatto, espresso in funzione di un Premio Nominale di 100,00 Euro, è pubblicato quotidianamente, a partire dal 24 agosto 2012, su "Il Sole 24 ORE" e sul sito internet www.postevita.it.

In relazione alle richieste di liquidazione per riscatto o per decesso dell'Assicurato che perverranno a Poste Vita S.p.A. tra la data di maturazione di ciascun Importo Fisso e la Data di Valorizzazione successiva a detta data, si evidenzia che, ai fini del calcolo del relativo Valore di Riscatto utilizzato per determinare l'importo che sarà liquidato all'Investitore-Contraente o ai Beneficiari designati, non verrà incluso l'Importo Fisso già maturato. Il Valore di Riscatto così calcolato potrà dunque essere diverso dal Valore di Riscatto quotidianamente pubblicato (si rinvia all'Art. 7 "Prestazioni in caso di riscatto anticipato del Contratto" e all'Art. 8 "Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato" delle presenti Condizioni di Assicurazione).

18.2 Informativa in corso di Contratto

Poste Vita S.p.A. si impegna a comunicare tempestivamente all'Investitore-Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto d'offerta, intervenute anche per effetto di eventuali modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali il regime dei costi e il profilo di rischio.

Poste Vita S.p.A. si impegna inoltre a dare comunicazione per iscritto all'Investitore-Contraente qualora in corso di Contratto si sia verificata una riduzione del Valore di Riscatto superiore al 30% del Premio Nominale e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

La comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

18.3 Obblighi di rendicontazione

Poste Vita S.p.A. si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) dettaglio del Premio Versato e del Premio Nominale nell'anno di riferimento;
- b) il Valore Iniziale dell'Indice;
- c) il dettaglio dell'Importo Fisso pagato all'avente diritto nell'anno di riferimento;
- d) il Valore di Riscatto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

È inoltre a disposizione dell'Investitore-Contraente il sito internet www.postevita.it

Art. 19 Reclami, richieste di informazioni, gestione del Contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati a Poste Vita S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi:

Poste Vita S.p.A.
Reclami e Assistenza Clienti
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
n° fax: 06.5492.4426

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@postevita.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, Poste Vita S.p.A. - in ossequio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Investitore-Contraente indicato in polizza.

Qualora l'esponente intenda farlo direttamente oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Poste Vita S.p.A.:

- per questioni attinenti al Contratto, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1;
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla Consob, Via G. B. Martini 3, 00198 Roma o Via

Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1/ 02.72420.1.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'ISVAP o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

Si ricorda che l'Investitore-Contraente, anche per quanto attiene alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, potrà inoltre adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/10 come meglio illustrato al successivo Art. 21.

Si rinvia al Prospetto d'offerta, Parte I, Sezione A), per ulteriori dettagli.

Eventuali informazioni riguardanti il Valore di Riscatto e le caratteristiche del prodotto acquistato possono essere richieste direttamente al:

Numero Verde 800.316.181

Attraverso tale numero è anche possibile richiedere l'invio, via posta ordinaria o al numero di fax indicato dall'Investitore-Contraente, di duplicati dell'estratto conto annuale della posizione assicurativa.

Per informazioni aggiornate si può visitare il sito internet www.postevita.it.

Inoltre, i clienti di Poste Vita S.p.A., hanno a loro disposizione un'Area Riservata: dalla home page del sito internet www.postevita.it dopo una semplice procedura di registrazione, è possibile verificare la propria posizione assicurativa ed accedere a diversi servizi interattivi dedicati.

L'invio di documentazione per variazioni del rapporto contrattuale, deve essere inoltrato per iscritto a:

**Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Operativa Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
n° fax: 06.5492.4271**

L'invio di documentazione per richieste di riscatto, notifiche di sinistri o scadenze deve essere inoltrato per iscritto a:

**Poste Vita S.p.A.
Ufficio Gestione Liquidazioni Vita
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
n° fax: 06.5492.4278**

Art. 20 Regime Fiscale

Sono a carico dell'Investitore-Contraente o dei Beneficiari ed eventuali aventi diritto le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscano il Contratto. A decorrere dall'esercizio 2012, per effetto delle modifiche recate dal c.d. "decreto salva Italia", le polizze di ramo III devono essere assoggettate all'imposta di bollo. Tale imposta si applica nella misura dell'1 per mille per il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 con un minimo di Euro 34,20 e, limitatamente al 2012, per un valore massimo di Euro 1.200,00.

Art. 21 Foro Competente e procedura di mediazione

Per le controversie relative al presente Contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio dell'Investitore-Contraente o degli aventi diritto previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010.

Pertanto ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 28/2010, tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente Contratto, saranno trattate, ai fini del suddetto esperimento, avanti agli Organismi di Conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio territorialmente competenti (iscritti al Registro di cui al medesimo Decreto) conformemente alla procedura di mediazione prevista dalla legge ed alle disposizioni delle Camere di Commercio di riferimento.

Le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente la normativa e gli effetti di cui al D. Lgs. 28/2010 e la presente clausola.

Si applicheranno, in ogni caso, il Regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità vigenti al momento

dell'attivazione della procedura.

Si potrà reperire ogni ulteriore informazione afferente al menzionato tentativo obbligatorio di conciliazione sul sito Internet della Unioncamere, Unione delle Camere di Commercio d'Italia.

Art. 22 Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal Contratto, valgono le disposizioni della legge italiana, in quanto applicabili.

Informativa ai sensi dell'Art. 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196

Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato il "Codice"), intendiamo fornirLe alcune informazioni in merito all'utilizzo dei Suoi dati personali da parte della Società, nonché sui diritti che potrà esercitare nel corso di tali operazioni di trattamento. La preghiamo di visionare attentamente il contenuto della presente informativa, nonché delle note esplicative contenute al termine del presente documento ⁽¹⁾.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative⁽²⁾

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti⁽³⁾ e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per adempiere ad obblighi di legge⁽⁴⁾ - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁽⁵⁾.

I Suoi dati potranno, peraltro, essere comunicati e trattati all'interno della "catena assicurativa" dai predetti soggetti.

Per tali operazioni non è necessario il Suo consenso, in quanto in assenza dei Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Esclusivamente al fine del perseguimento di tali finalità, i dati possono essere, inoltre, comunicati a società del Gruppo Poste Italiane. Il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di beneficiare delle menzionate attività promozionali o di essere soggetto alle altre attività sopra indicate, mentre non produrrà alcun effetto sulla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Pertanto, a seconda che Lei sia interessato o meno alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati nello spazio ad esso dedicato del modulo contrattuale.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati⁽⁶⁾ dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta si impegnano a trattarli esclusivamente tramite modalità e procedure che sono strettamente necessarie per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori, nominati incaricati del trattamento, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾; lo stesso possono fare anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Diritti dell'interessato

Titolare del trattamento è Poste Vita S.p.A., che si avvale di Responsabili. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso il titolare del trattamento o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di

chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro delle richieste degli interessati presso:

Poste Vita S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
Fax 06.54.92.42.58⁽⁹⁾

NOTE

- 1) Come previsto dall'Art. 13 del Codice (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
- 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 5, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 5, sesto e settimo trattino).
- 4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio (D. Lgs. 231/2007).
- 5) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel Contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali;
 - società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel Contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel Contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 7);
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
 - organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:
 - Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
 - CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
 - ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137;
 - nonché altri soggetti, quali UIF - Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'Art. 17 del D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'Art. 17 del D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dell'Art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
- 6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'Art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 7) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 5, secondo trattino).
- 8) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli Artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
- 9) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

